

# DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

3 Luglio 2015

Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati.

In caso di omessa pubblicazione i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di specifici moduli o formulari, l'amministrazione infatti non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo di moduli o la mancanza di atti o documenti, se non pubblicati ed espressamente identificati.

La P.A. potrà però invitare l'istante ad integrare la documentazione in un tempo congruo.

## **Autocertificazione**

Dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in particolare:

1 Le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle "amministrazioni procedenti" si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Entro trenta giorni, l'Amministrazione provvederà a fornire risposta alle richieste di controllo provenienti dalle "amministrazioni procedenti".

2. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà:

a. L'Autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato;

b. la firma non deve essere più autenticata.

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio;

c. la pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto;

d. vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.

## **Modulistica allegata - scaricabile**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione